



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Guido Carli

Dottorato di ricerca in diritto tributario delle società

XX Ciclo

I principi contabili IAS/IFRS e le fonti del diritto.

Impatto sistematico e riflessi sulla disciplina del bilancio

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini

Candidato:

Francesca Vitale

Anno Accademico 2007/2008

RIASSUNTO

A partire dal 1° gennaio 2005, determinate categorie di società italiane elaborano i bilanci di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS approvati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*) ⁽¹⁾ e recepiti dal legislatore comunitario.

Lo scopo della ricerca svolta è quello di analizzare l'impatto che la decisione di recepire gli IAS/IFRS nel diritto comunitario ha avuto sul sistema delle fonti del diritto italiano, con specifico riferimento al diritto civile e contabile.

Il corretto inquadramento dogmatico dei principi contabili IAS/IFRS e la ricostruzione della loro posizione all'interno del sistema delle fonti del diritto italiano, infatti, ci sono sembrati preliminari rispetto ad ogni ulteriore indagine volta a comprenderne il funzionamento, o a valutare la bontà e le conseguenze delle scelte effettuate dal legislatore italiano in sede di attuazione della normativa contabile comunitaria.

Lo studio, in particolare, ricostruisce il sistema delle fonti del diritto italiano e comunitario, nonché quello dei principi contabili nazionali e internazionali, dapprima separatamente, e poi nelle loro reciproche interazioni.

Solo la conoscenza approfondita dei meccanismi che governano i sistemi normativi e quelli contabili, infatti, consente di individuare la giusta collocazione degli IAS/IFRS all'interno del sistema delle fonti del diritto italiano, tenendo conto delle numerose peculiarità che essi presentano (matrice privatistica; *iter* di recepimento all'interno dell'ordinamento comunitario diverso dalle procedure legislative ordinarie; trasfusione in strumenti normativi di diversa natura giuridica; previsione di un peculiare sistema di aggiornamento e revisione; recepimento e attuazione nell'ordinamento italiano attraverso strumenti dotati di forza e valore di legge), e di risolvere conseguentemente i problemi connessi all'interpretazione del sistema IAS/IFRS e alla soluzione delle possibili "lacunae iuris".

⁽¹⁾ I principi contabili internazionali elaborati fino al 30 marzo 2001 sono identificati con la sigla IAS (*International Accounting Standards*), mentre la sigla IFRS (*International Financial Reporting Standards*) contraddistingue i principi elaborati a partire dal 1° aprile 2001. La denominazione IAS permane anche per i principi, elaborati prima del mese di aprile del 2001, che sono oggetto di successiva revisione (è il caso, ad esempio, degli IAS 16, 36 e 38); se, tuttavia, i principi non sono semplicemente aggiornati, ma sono oggetto di completa revisione, assumono la denominazione di IFRS (ad esempio, lo IFRS 3 ha sostituito lo IAS 22). Nel corso dello studio, si è utilizzata la sigla IAS/IFRS per identificare genericamente il *corpus* dei principi contabili internazionali.

Il cambiamento nel nome dei principi è conseguenza dei mutamenti organizzativi che hanno interessato l'ente deputato alla loro elaborazione: a partire dal 1° aprile 2001, infatti, l'ente cui era demandata l'elaborazione dei principi contabili internazionali, lo IASC (*International Accounting Standards Committee*), è stato sostituito dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

Anche le interpretazioni ufficiali dei principi contabili internazionali hanno mutato la propria denominazione a seguito della trasformazione dello IASC in IASB: le interpretazioni ufficiali degli IAS, infatti, erano note come SIC (*Standing Interpretations Committee*), mentre quelle degli IFRS sono identificate con la sigla IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*).

L'individuazione dell'esatta collocazione dei principi contabili all'interno del sistema delle fonti del diritto italiano, a sua volta, consente di verificare la reale portata innovativa del recepimento degli IAS/IFRS all'interno di atti comunitari aventi valore normativo.

Tanto premesso in linea generale, lo studio svolto e le conclusioni raggiunte possono essere così sintetizzato.

Nel Capitolo I, si è analizzato in maniera sintetica il sistema delle fonti italiane, con frequenti riferimenti alle peculiarità della materia tributaria.

Si è tentato, in particolare, di evidenziare come il sistema delle fonti a base legale che caratterizza il sistema italiano subisce gli attacchi di fattori endogeni ed esogeni, che ne minano il fondamento ultimo e, cioè, la sovranità dello Stato e la preminenza della politica sulla tecnica.

Il concetto di sovranità (e, dunque, la pretesa di "*esclusività-impenetrabilità*" del diritto statale) è indebolito dall'affermazione, sul fronte interno, di una pluralità di soggetti portatori di interessi pubblici non statuali e, all'esterno, dal fenomeno della globalizzazione. Ne consegue che il principio della preminenza della "legge" – intesa come espressione della volontà politica del popolo o, meglio, dei suoi rappresentanti democraticamente eletti – è ormai poco più che un feticcio. Più precisamente, la "legge" mantiene la sua validità formale, ma è pressoché completamente svuotata della sua valenza sostanziale: lo Stato e la politica perdono il ruolo di produttori di norme per acquisire quello di "omologatori" di decisioni prese in altre sedi.

In tutti i settori dell'ordinamento, peraltro, le norme giuridiche si basano sempre più spesso su concetti e nozioni appartenenti a discipline specialistiche, di natura tecnico-scientifica: il ruolo crescente della tecnica nei rapporti sociali e l'espansione del numero di fattispecie oggetto di regolazione impongono, infatti, una parallela tecnicizzazione del diritto.

Si passa così "*dal primato della legge al primato della prassi*", come confermato anche dalla crescente rilevanza della nuova "*lex mercatoria*" dei contratti internazionali.

Nel Capitolo II, è stato ricostruito il sistema delle fonti del diritto comunitario, nonché il sistema dei rapporti tra quest'ultimo e i diritti nazionali.

L'analisi, in particolare, è stata condotta nella prospettiva della "diversità" del diritto comunitario, che si manifesta sia sul piano della natura dell'ordinamento, sia sul piano strutturale. L'ordinamento comunitario, infatti, si distingue tanto dagli altri ordinamenti di matrice internazionale, quanto da quelli nazionali di tipo federale o confederale.

Per comprenderne l "*eccezionalità*" del diritto comunitario, si pensi, ad esempio, al peculiare atteggiarsi del principio di gerarchia all'interno del sistema delle fonti comunitarie, alla possibilità che il diritto comunitario originario e derivato abbia "effetti diretti" su tutti i soggetti dell'ordinamento, o alla ricostruzione dei rapporti tra diritto comunitario o nazionale in termini di "primazia" del primo sul secondo.

Nell'ordinamento comunitario, inoltre, è usuale trovare istituti o prassi che sono frutto della commistione di tecniche e concetti appartenenti a tradizioni giuridiche diverse: molte "invenzioni" comunitarie (esemplare è il caso

dell'efficacia sostanzialmente – ma non formalmente – normativa delle sentenze della Corte di Giustizia) non possono essere comprese appieno se analizzate soltanto con gli strumenti del giurista di *civil law* o solo con quelli del giurista di *common law*.

L'assenza di una competenza normativa di tipo generale, inoltre, e la funzionalizzazione delle competenze comunitarie al raggiungimento di obiettivi economici determinati (il mercato unico) si riflettono anche nell'abbondanza delle norme tecniche all'interno del diritto comunitario.

Questo fenomeno, in realtà, è da riconnettersi anche alla peculiare distribuzione del potere normativo tra le istituzioni comunitarie e al ruolo strutturalmente preponderante dei “tecnici” sui politici” (è il tema, abusato, del “*deficit democratico*” della UE). A differenza dei procedimenti normativi nazionali, tuttora imperniati sulla preminenza del principio democratico, i procedimenti normativi comunitari sono infatti macchine complesse, di struttura variabile, in cui spesso le decisioni “politiche” sono sostanzialmente affidate a comitati di esperti o di burocrati.

Una volta ricostruito il funzionamento del sistema delle fonti italiane e comunitarie, ed identificate le macro-tendenze evolutive dei due sistemi, è possibile analizzare struttura, origine, funzione ed evoluzione dei principi contabili.

Nel Capitolo III, in particolare, si è tentato di comprendere la natura, l'origine e l'evoluzione dei principi contabili.

A tal fine, è stata analizzata in via preliminare la nozione di contabilità, la sua origine e la sua funzione all'interno dell'impresa in genere. Si sono analizzate, quindi, le norme che disciplinano le scritture contabili, al fine di comprendere i rapporti tra queste e il bilancio e di apprezzare la rilevanza di questi documenti nei diversi settori dell'ordinamento.

L'analisi dell'evoluzione della normativa e della prassi nazionali in materia di scritture contabili e bilancio, in particolare, ha evidenziato il progressivo abbandono della originaria concezione organizzativa della contabilità a favore di aperture sempre maggiori nei confronti del riconoscimento della funzione anche esterna e informativa di questi documenti. L'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, peraltro, rispecchia innegabilmente l'evoluzione della prassi commerciale e dei mercati.

L'affermazione della “*polifunzionalità*” del bilancio, in particolare, è coincisa con la crescita dei mercati finanziari e l'affermazione della necessità di sottoporre ad un controllo esterno i dati contabili delle società quotate.

In Italia, in particolare, il problema dei “principi contabili” è nato con la revisione contabile obbligatoria e con la certificazione dei bilanci, introdotto dalla legge 214 del 1974.

Da un punto di vista strutturale, infatti, i principi contabili non sono altro che gli *standard* tecnici (le “*buone regole della ragioneria*”), utilizzati per la formazione dei bilanci e per la loro verifica da parte di professionisti indipendenti, attraverso l'attività di revisione e certificazione.

La sottoposizione dei bilanci di alcune società ad un controllo esterno di tipo pubblicistico – affidato, dalla medesima legge 214/1974 ad un'autorità

indipendente, la CONSOB – postula, inoltre, una qualche forma di codificazione di questi principi, perlomeno sotto forma di raccolta di *best practice*.

È da queste esigenze che ha avuto origine il problema della elaborazione, da un lato, e del riconoscimento giuridico, dall'altro, dei “corretti” principi contabili.

Le medesime esigenze, peraltro, sono alla base della progressiva giuridicizzazione delle norme di bilancio imposta dal diritto comunitario.

A partire dalla fine degli anni '70, peraltro, l'attrazione delle regole tecnico-ragioneristiche nel campo del diritto provocò tensioni (si pensi al dibattito in ordine alla gerarchia delle clausole di bilancio o ai limiti del sindacato giurisdizionale) e si rifletté anche sui principi contabili veri e propri, che, pure, erano formalmente esclusi dal processo di armonizzazione della normativa di bilancio. Si spiegano così gli sforzi della dottrina che tenta di recuperare la cogenza dei principi contabili, utilizzando, di volta in volta, istituti quali gli usi normativi, il rinvio materiale, i concetti giuridici indeterminati.

Al di là delle diverse ricostruzioni prospettate – che, peraltro, appaiono spesso poco rigorose sul piano della teoria delle fonti – sembra doversi concludere che ai principi contabili nazionali occorre, tuttavia, riconoscere un valore normativo meramente indiretto, di criteri di “*interpretazione-integrazione*” delle norme di bilancio. Un valore, dunque, ben lontano da quello raggiunto dai principi contabili in altri Paesi: si pensi, ad esempio, ai principi contabili francesi, elaborati da un organismo para-pubblicistico che li approva con un atto normativo di rango secondario (il cd. “*plan comptable*”).

Le conclusioni raggiunte nel Capitolo III sono confermate dall'analisi svolta nel Capitolo IV, imperniata sull'evoluzione della strategia comunitaria in materia di armonizzazione contabile, dalle Direttive contabili degli anni '70-'80, alla decisione, risalente alla metà degli anni '90, di imporre l'uso di *standard* contabili comuni alle società quotate, più sensibili all'evoluzione dei mercati finanziari.

La IV Direttiva contabile, approvata nel 1978, rappresenta il frutto di un difficile compromesso tra esigenze comunitarie di miglioramento del mercato unico e volontà degli Stati membri di mantenere le proprie tradizioni contabili. La Direttiva, in particolare, costituisce sicuramente il primo, importante passo nel senso della armonizzazione contabile, anche se non è stata certo in grado di risolvere il problema della comparabilità dei bilanci delle società europee. Il “fallimento” parziale degli obiettivi delle Direttive contabili è dovuto, peraltro, alle modalità estremamente differenziate con cui gli Stati membri diedero attuazione alle norme comunitarie.

Nel corso degli anni '90, tuttavia, il notevole sviluppo dei mercati finanziari – connesso, ancora una volta, alla globalizzazione delle economie e alla informatizzazione della società – ha reso evidente la necessità di una reale armonizzazione contabile delle regole contabili applicabili alle società europee. Le esigenze internazionali si sono intrecciate, dunque, con quelle europee e hanno determinato la decisione delle istituzioni comunitarie, formalizzata nell'ambito del Consiglio europeo di Lisbona, di “spalleggiare” il progetto IAS.

La scelta di avvalersi di principi elaborati da un organismo privato si spiega con la volontà di venire incontro in maniera rapida ed efficiente alle esigenze emerse dalla prassi, senza rinviare troppo a lungo l'elaborazione di una risposta

soddisfacente e senza rischiare di creare un ulteriore elemento di complicazione del sistema, anziché semplificarlo.

La strategia della Commissione, peraltro, si è sviluppata su due livelli: da un lato, infatti, si è proceduto, nel breve periodo, ad armonizzare con Regolamento (il Regolamento 1606/2002, cd. “Regolamento IAS”) i bilanci delle società quotate, per le quali l’ammodernamento e l’uniformazione dell’impianto contabile era urgente; dall’altro, si è avviato, utilizzando delle Direttive (la Direttiva 65/2001, cd. “Direttiva *fair value*”, e la Direttiva 53/2001), un processo più ampio di revisione dell’intero impianto contabile ereditato dalle Direttive contabili degli anni ’70, che dovrebbe portare, nel medio-lungo periodo, ad una sostanziale riduzione delle differenze tra la normativa contabile applicabile alle imprese *IAS compliant* (società medio grandi) e quella applicabile alle imprese escluse dal campo di applicazione degli IAS/IFRS (società medio piccole).

Per comprendere la portata del progetto IAS sviluppato dalle istituzioni comunitarie, nonché il suo impatto sul sistema delle fonti, si è ritenuto necessario analizzare: in primo luogo, cosa sono gli IAS/IFRS e da dove vengono; in secondo luogo, come fa il diritto comunitario ad appropriarsene e, cioè, a quale modello giuridico è riconducibile il procedimento di “*endorsement*”; in terzo luogo, com’è avvenuto l’ingresso degli IAS/IFRS nei bilanci italiani e qual è stato, a tal fine, il ruolo del legislatore italiano.

Con riferimento all’origine degli IAS/IFRS, è noto che questi principi sono elaborati da un organismo (IASB) facente capo ad una fondazione di diritto privato (lo *IASC Foundation*), che, pur restando di matrice ed ispirazione anglosassone, raccoglie esperti contabili da tutto il mondo.

In seguito ad alterne vicende, i principi IAS/IFRS si sono affermati nella prassi contabile internazionale come valida alternativa ai principi contabili americani, gli US GAAP. Al riguardo, la scelta delle istituzioni comunitarie tra IAS/IFRS e US GAAP appariva, una volta scartata l’ipotesi dell’autonoma elaborazione di un *corpus* autonomo di principi, quasi obbligata: adottare gli US GAAP, peraltro, avrebbe significato recepire dei principi sulla cui elaborazione la Comunità europea non poteva avere alcuna influenza e che, comunque, erano elaborati per un contesto molto diverso da quello europeo.

La necessità di recuperare la possibilità di influire sul processo di elaborazione dei principi contabili, controllandolo, combinata all’esigenza di venire incontro all’estrema rapidità di evoluzione delle esigenze degli operatori spiegano, inoltre, le peculiarità del procedimento di *endorsement*.

Il diritto comunitario, infatti, non contiene né un rinvio materiale agli IAS/IFRS, che avrebbe inevitabilmente cristallizzato il sistema, né un rinvio mobile alla fonte, che avrebbe comportato la rinuncia, da parte della UE, ad esercitare un controllo sui principi contabili immessi nell’ordinamento.

Al contrario, viene predisposto un meccanismo ibrido, che combina l’inserimento nella legislazione comunitaria di un rinvio materiale con una procedura semplificata di recepimento normativo e di aggiornamento dei principi recepiti, possibile grazie alla creazione di organi *ad hoc* ai quali viene delegato, dopo il primo recepimento, il compito di monitorare l’evoluzione dei mercati e della prassi contabile e di effettuare il vaglio di compatibilità necessario per recepire le nuove soluzioni all’interno dell’ordinamento comunitario.

La “adozione” degli IAS/IFRS da parte del diritto comunitario, in particolare, presuppone il superamento di un duplice controllo, di tipo politico (vaglio di legittimità, intesa come idoneità dei principi a perseguire “l’interesse pubblico europeo”) e di opportunità (intesa come conformità dei principi alle scelte fondamentali della UE in maniera contabile).

Il vaglio politico è affidato ad un organismo di tipo normativo, l’ARC (Comitato di Regolamentazione Contabile), che è pienamente ascrivibile al *genus* dei comitati della “comitologia” istituiti in base all’articolo 202 del Trattato CE per affiancare la Commissione nell’attuazione del diritto comunitario derivato.

Il secondo livello di *endorsement*, invece, è affidato ad un organismo tecnico avente natura privatistica, l’EFRAG, che, invece, è un esempio dei “comitati di esperti” che affiancano normalmente la Commissione o il Consiglio nelle decisioni di alta complessità tecnica. Da un punto di vista formale, i pareri dell’EFRAG non sono vincolanti per la Commissione. In pratica, tuttavia, la coincidenza dei pareri dell’EFRAG e quelli della Commissione – *recte*, dell’ARC – è assicurata dai continui e reciproci contatti che i due organismi instaurano durante l’intera procedura e che, insieme ad intuibili considerazioni di carattere politico, rendono molto improbabile che eventuali disaccordi vengano formalizzati nel parere definitivo, anziché essere composti in via informale.

Anche il Parlamento europeo è coinvolto nella procedura di *endorsement*, sebbene il suo ruolo si risolva nella mera facoltà di emettere pareri sul rispetto delle competenze e delle procedure da parte di tutti gli organi coinvolti.

Una volta che gli IAS superano il procedimento di *endorsement* sono integralmente recepiti in appositi Regolamenti omologativi della Commissione e assumono il valore normativo che spetta alle fonti comunitarie, inclusa la primazia sul diritto nazionale e, se del caso, la diretta applicabilità. Dal punto di vista di teoria delle fonti, in definitiva, il sistema IAS/IFRS si presenta come un sistema “flessibile e multilivello”.

In ogni caso, i principi contabili mantengono l’originaria struttura discorsiva ed esplicativa, che, agli occhi di un giurista di stampo continentale, li avvicina di più ad un prontuario contabile che ad un testo di legge. Non si ritiene, tuttavia, che questa circostanza possa influenzare in alcun modo il valore normativo che occorre riconoscere ad ogni singola parte degli IAS/IFRS omologati.

Una volta chiarita la valenza dei principi contabili sul piano comunitario, si è ritenuto opportuno indagarne la valenza sul piano interno, soprattutto in relazione ai principi contabili di origine nazionale, che continuano ad essere applicati ad un numero consistente di imprese.

Al riguardo, si è evidenziato che l’atteggiamento del legislatore italiano nei confronti del progetto IAS/IFRS è sicuramente contraddittorio: da un lato, infatti, alle opzioni previste dal Regolamento IAS si è data un’attuazione pronta ed estensiva, ampliando in maniera consistente tanto la platea delle società obbligate ad utilizzare gli IAS/IFRS, quanto quella delle società facoltizzate ad avvalersene (cfr. D.lgs. 348/2005). Di rilievo, in particolare, è l’estensione dell’obbligo e della facoltà di utilizzare gli IAS/IFRS anche ai bilanci di esercizio delle società, e anche nel caso di società non quotate.

Per contro, l’attuazione delle Direttive di modernizzazione delle Direttive contabili è stata lenta e, almeno fino a questo momento, minimale: il d.lgs. 394/2003, infatti, nell’attuare la Direttiva *fair value*, ha limitato l’uso di questo

criterio di valutazione alla sola nota integrativa, permettendone l'uso, dunque, a fini prettamente informativi e non sostanziali (cfr. articolo 2427-*bis* cod. civ.). Il d.lgs. 32/2007, a sua volta, ha attuato la sola parte obbligatoria della Direttiva 51/2003, intervenendo essenzialmente sulle disposizioni codicistiche relative alla relazione di gestione (articolo 2428 cod. civ.) e alla relazione del revisore (articolo 2409-*ter* cod. civ.).

Non si può fare a meno di criticare l'atteggiamento schizofrenico del legislatore, che, disconoscendo l'unitarietà del progetto della Commissione ha creato, crea una distinzione netta (e, in una certa misura, arbitraria) tra società *IAS compliant* e società escluse dagli IAS/IFRS. La frattura, peraltro, è ancor più problematica a causa della diversa natura normativa dei principi: mentre gli IAS/IFRS sono norme comunitarie e, come tali, prevalgono anche sulle fonti interne di rango primario, i principi contabili nazionali continuano ad essere subordinati a queste ultime.

Così ricostruito l'assetto delle fonti italiane e comunitarie, nonché la natura e la funzione dei principi contabili nel sistema nazionale e in quello comunitario, è stato possibile tirare le fila del discorso e rispondere alla domanda di partenza, relativa all'impatto sistematico dei principi contabili internazionali.

Al riguardo, occorre evidenziare che in dottrina è diffusa l'idea che l'introduzione dell'obbligo di utilizzare gli IAS/IFRS omologati rappresenti una vera e propria "rivoluzione".

Lo scopo ultimo del V Capitolo è quello di verificare la correttezza di questa affermazione, accertando se, da un punto di vista strettamente giuridico, gli IAS/IFRS omologati possano essere considerati fonti del diritto "sistematiche" e, cioè, intrinsecamente coerenti con il sistema delle fonti del diritto italiano e comunitario.

Occorre ricordare, in ogni caso, che la "rivoluzione contabile" è stata analizzata solo con riferimento all'impatto degli IAS/IFRS sul sistema delle fonti e non in relazione al contenuto degli IAS/IFRS e, dunque, alla radicale differenza del sistema contabile messo a punto dallo IASB rispetto al sistema contabile italiano.

Tanto premesso, la ricerca svolta suggerisce che l'inevitabile diversità strutturale dei principi contabili internazionali rispetto alle norme giuridiche "tradizionali" non determina una "rottura" del sistema, ma una sua evoluzione. La "adozione" degli IAS/IFRS, infatti, si inserisce in una tendenza ben consolidata sia dal punto di vista storico, sia da quello internazionale, sia, infine, da quello propriamente giuridico-sistematico.

Da un punto di vista storico, il recepimento degli IAS/IFRS da parte del diritto comunitario non determina alcuna "rivoluzione" nel sistema delle fonti, in quanto si inserisce perfettamente nell'evoluzione della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina in tema di funzioni del bilancio, nonché in tema di rilevanza e natura dei principi contabili, che si è ricostruita nel Capitolo III. L'esame dell'evoluzione della disciplina del bilancio, in particolare, evidenzia una progressiva attrazione dei principi contabili all'interno dell'area del giuridicamente rilevante. La giuridicizzazione piena dei principi contabili – *rectius*, di alcuni principi contabili – rappresenta, pertanto, solo l'ultimo capitolo

della progressiva giuridicizzazione della disciplina di bilancio, che, in Italia, si può dire che sia iniziata già con l'approvazione del Codice di commercio.

Da un punto di vista internazionale, gli IAS/IFRS non determinano alcuna "rivoluzione" nel sistema delle fonti, in quanto, come ricordato nel corso del Capitolo IV, la strategia di armonizzazione contabile decisa dalla UE alla fine degli anni '90 si inserisce appieno nella tendenza internazionale alla standardizzazione delle regole contabili utilizzate nei vari Paesi, affermatasi parallelamente alla sempre crescente integrazione dei mercati finanziari.

Da un punto di vista giuridico-sistematico, infine, gli IAS/IFRS non determinano alcuna "rivoluzione" nel sistema delle fonti, in quanto, al livello nazionale, la giuridicizzazione della tecnica (e, per contro, la tecnicizzazione del diritto) è una caratteristica comune all'evoluzione recente di tutti i settori del diritto. Al livello comunitario, il tecnicismo è, per molti aspetti, la cifra distintiva delle fonti di rango normativo.

Gli IAS/IFRS, inoltre, quale esempio di moderno diritto globale di origine giurisprudenziale e a-statuale, si inseriscono nella tendenza alla depoliticizzazione del diritto e alla convergenza dei modelli giuridici imposta dalla globalizzazione.

Anche da un punto di vista formale, l'introduzione degli IAS/IFRS non può definirsi in alcun modo rivoluzionaria: il procedimento di *endorsement*, infatti, non è altro che una delle molte varianti della comitologia, che è la procedura ordinariamente utilizzata per l'attuazione e l'aggiornamento degli atti comunitari.

Le conclusioni in ordine alla natura ordinaria e non rivoluzionaria degli IAS/IFRS influenzano il modo in cui l'interprete è tenuto a ricostruire e applicare il "sistema".

Al riguardo, si ricorda che sul piano interpretativo valgono le ordinarie regole di interpretazione del diritto comunitario e nazionale, se e nella misura in cui non siano derogate da specifiche norme "IAS". Gli IAS/IFRS omologati, infatti, costituiscono un sistema compiuto, che prevede regole e procedure *ad hoc* da seguire per colmare eventuali lacune apparenti.

La natura "sistematica" degli IAS/IFRS, inoltre, impone di riconoscere che non tutte le disposizioni dei Regolamenti omologativi hanno valore di norme puntuali: al pari di qualunque sistema normativo, infatti, il sistema IAS/IFRS è costituito da norme e da principi.

In quest'ottica, le discussioni in ordine alla reale precettività di tutte le "parti" che costituiscono i principi contabili omologati trovano facilmente soluzione: ogni parte degli IAS/IFRS omologati è una disposizione, ma, come noto, non c'è corrispondenza biunivoca tra disposizione e norma. Più disposizioni, infatti, possono concorrere ad esprimere una sola norma e, per converso, una sola disposizione può esprimere più norme. Alcune norme, poi, sono "senza disposizione" e si ricavano dal "sistema".

Oziose sono anche le discussioni sulla reale valenza del *Framework*, che, pur contenendo la "costituzione" degli IAS/IFRS, non è formalmente omologato dalla UE: da un punto di vista strettamente giuridico, il rinvio recettizio contenuto nello IAS 8 vale, di per sé, a giuridicizzarne il contenuto. Anche qualora si negasse la possibilità di qualificare il richiamo contenuto nello IAS 8 come rinvio recettizio, non si potrebbe comunque negare che il *Framework* non è altro che l'esplicitazione di principi che sono immanenti al sistema IAS/IFRS e che,

pertanto, devono ritenersi giuridicizzati con l'omologazione dei singoli principi contabili.

Il "sistema IAS/IFRS", inoltre, influisce anche sull'interpretazione del diritto contabile generale: gli assunti di base del sistema IAS/IFRS, infatti, sono recepiti nelle nuove Direttive contabili, la cui valenza "sovraordinata" impone una riconsiderazione delle norme di origine interna che disciplinano la materia del bilancio.

Dal punto di vista della tutela giudiziale, infine, il recepimento dei principi contabili internazionali all'interno dell'ordinamento comunitario, attraverso il meccanismo di *endorsement* disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento IAS, implica la loro attrazione nella sfera di competenza della Corte di Giustizia.

Quest'ultima, in particolare, è competente in ultima analisi a fornire l'interpretazione "corretta" degli IAS/IFRS omologati, che sono a tutti gli effetti norme comunitarie.

L'integrale giuridicizzazione dei principi contabili internazionali, d'altra parte, postula la competenza del giudice nazionale, che può sindacarne l'applicazione in sede di impugnativa della delibera di approvazione del bilancio.

Anche questa è una novità apparente, più formale che sostanziale: come ricordato nel Capitolo III, infatti, l'intrusione del giudice nell'ambito delle scelte di bilancio è ormai pacifica, sebbene l'estensione di questo potere abbia costituito oggetto di evoluzione giurisprudenziale.

I principi contabili IAS/IFRS e le fonti del diritto.
Impatto sistematico e riflessi sulla disciplina del bilancio

INDICE – SOMMARIO

PREMESSA
OBIETTIVI DELL'INDAGINE E CRITERI METODOLOGICI SEGUITI

CAPITOLO PRIMO
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

1. – LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO: NOTE INTRODUTTIVE
 - 1.1. – *LE FONTI LEGISLATIVE DI RANGO COSTITUZIONALE: COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI*
 - 1.2. – *LE FONTI DI RANGO PRIMARIO: LEGGE E ATTI EQUIPARATI*
 - 1.3. – *LE FONTI DI SECONDO GRADO: I REGOLAMENTI*
 - 1.4. – *USI E CONSUETUDINI*
 - 1.5. – *LE NORME SENZA DISPOSIZIONE: I PRINCIPI E LE NORME OGGETTO DI RINVIO FORMALE*
 - 1.6. – *IL RINVIO RECETTIZIO E I CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI*
2. – L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
 - 2.1. – *L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME NELL'ORDINAMENTO ITALIANO*
 - 2.2. – *IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE TRA INTERPRETAZIONE E NORMAZIONE*
 - 2.3. – *LA CORTE DI CASSAZIONE E LA NOMOFILACHIA*
3. – LE ANTINOMIE TRA FONTI E I CRITERI PREVISTI PER LA LORO RISOLUZIONE
4. – TENDENZE EVOLUTIVE NEL SISTEMA DELLE FONTI INTERNE: LA CRISI DELLA LEGGE, IL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE E LA CONVERGENZA DEI SISTEMI GIURIDICI
 - 4.1. – *PRASSI, STANDARD E BEST PRACTICE: IL SOFT LAW*
 - 4.2. – *LE "NORME TECNICHE"*
 - 4.3. – *I REGOLAMENTI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI*

CAPITOLO SECONDO
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. – LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO: NOTE INTRODUTTIVE
2. – LE FONTI COMUNITARIE TIPICHE
 - 2.1. – *IL DIRITTO COMUNITARIO ORIGINARIO: I TRATTATI E GLI ALTRI ATTI EQUIPARABILI*
 - 2.2. – *I REGOLAMENTI. REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DI BASE, DI ESECUZIONE*

- 2.3. – *LE DIRETTIVE*
- 2.4. – *LE DECISIONI*
- 2.5. – *LE FONTI COMUNITARIE NON SCRITTE: I PRINCIPI E LE CONSUETUDINI*
- 2.6. – *GLI ATTI COMUNITARI TIPICI NON VINCOLANTI: I PARERI E LE RACCOMANDAZIONI*
- 3. – *LE FONTI COMUNITARIE ATIPICHE: IL SOFT LAW COMUNITARIO*
- 4. – *DIRITTO COMUNITARIO E NORME TECNICHE*
- 5. – *L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO*
 - 5.1. – *IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA*
 - 5.2. – *GLI EFFETTI ESTERNI DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA*
- 6. – *L'EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE*
 - 6.1. – *IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA*
 - 6.2. – *IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE*
- 7. – *L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO: LA COMITOLOGIA COME RICERCA DI MEDIAZIONE TRA ISTANZE NAZIONALI E COMUNITARIE, TRA TECNICA E DIRITTO*

CAPITOLO TERZO

LA CONTABILITÀ, IL BILANCIO E LA POSIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DELLE FONTI

- 1. – *CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE*
- 2. – *LA CONTABILITÀ E IL BILANCIO*
 - 2.1. – *ORIGINE E FUNZIONI*
 - 2.2. – *LE FUNZIONI DEL BILANCIO NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA, GIURIDICA E DOTTRINARIA*
 - 2.3. – *EFFICACIA E RILEVANZA NEI DIVERSI SETTORI DELL'ORDINAMENTO*
 - 2.4. – *TENUTA E CONSERVAZIONE*
 - 2.5. – *NATURA GIURIDICA*
- 3. – *IL SISTEMA CONTABILE NAZIONALE*
 - 3.1. – *LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL BILANCIO: DAL CODICE CIVILE ALLE DIRETTIVE CONTABILI*
 - 3.2. – *LA NATURA DELLE NORME CODICISTICHE SUL BILANCIO: IL SUPERAMENTO DELLA TEORIA DELLE "NORME TECNICHE"*
 - 3.3. – *I CORRETTI PRINCIPI CONTABILI: DALLA COMMISSIONE PARITETICA DOTTORI COMMERCIALISTI - RAGIONIERI ALL'OIC*
- 4. – *VALORE GIURIDICO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI*
 - 4.1. – *LE PRINCIPALI TESI ELABORATE DALLA DOTTRINA*
 - 4.2. – *RICOSTRUZIONE DELL'ASSETTO DEL SISTEMA E NOTE CRITICHE*
- 5. – *I SISTEMI CONTABILI DEI PRINCIPALI STATI DELLA UE: CENNI*

CAPITOLO QUARTO

IL SISTEMA IAS/IFRS: ORIGINE, STRUTTURA E RAPPORTI CON IL DIRITTO COMUNITARIO

1. – DALLE DIRETTIVE CONTABILI AGLI IAS/IFRS
 - 1.1. – *L'EVOLUZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE*
 - 1.2. – *IL PROBLEMA DEL RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS: LE OPZIONI POSSIBILI E LA SCELTA DELLA COMMISSIONE*
2. – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA IAS/IFRS E IL PROCEDIMENTO DI ENDORSEMENT
 - 2.1. – *LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA*
 - 2.2. – *I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO COMUNITARIO DI RECEPIMENTO*
 - 2.3. – *IL REGOLAMENTO CE N. 1606/2002 E IL PROCEDIMENTO DI ENDORSEMENT*
 - 2.4. – *L' "ENFORCEMENT"*
3. – IL PERCORSO ITALIANO DI AVVICINAMENTO AL SISTEMA IAS/IFRS: LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
4. – IL QUADRO DELLE FONTI: IL SISTEMA IAS/IFRS COME SISTEMA FLESSIBILE E MULTILIVELLO
 - 4.1. – *I REGOLAMENTI OMOLOGATIVI DEI PRINCIPI CONTABILI*
 - 4.2. – *LA MODERNIZZAZIONE DELLE DIRETTIVE CONTABILI TRAMITE L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI IAS/IFRS*
 - 4.3. – *LA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RECEPIMENTO, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO*
 - 4.4. – *IL RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS NELLA PRASSI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA*
5. – LA STRUTTURA DEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E IL VALORE DELLE PARTI CHE LI COMPONGONO
6. – CENNI COMPARATIVI: GLI US GAAP

CAPITOLO QUINTO

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, IAS/IFRS E TEORIA DELLE FONTI: UN PRIMO TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA

1. – L'IMPORTANZA DEL "SISTEMA"
2. – IL SISTEMA GIURIDICO NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: IL RUOLO DEGLI STANDARD GLOBALI
3. – UN TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE VIGENTE
 - 3.1. – *GLI IAS/IFRS COME ESEMPIO DI DIRITTO DI ORIGINE GIURISPRUDENZIALE*
 - 3.2. – *NATURA ED EFFICACIA GIURIDICA DEGLI IAS/IFRS NELL'ORDINAMENTO ITALIANO*
4. – I RAPPORTI TRA I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E GLI IAS/IFRS
5. – L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS
 - 5.1. – *L'OGGETTO DELL'INTERPRETAZIONE DEGLI IAS/IFRS: LA FUNZIONE DELLE PARTI NON OMOLOGATE*

5.2. – LE REGOLE INTERPRETATIVE APPLICABILI AGLI IAS/IFRS: IL RUOLO DELLO IAS 1, DELLO IAS 8 E DEL FRAMEWORK

5.3. – I SOGGETTI COMPETENTI AD INTERPRETARE IN VIA UFFICIALE IL SISTEMA IAS/IFRS: IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E QUELLO DEI GIUDICI NAZIONALI

BIBLIOGRAFIA